

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4905 di Venerdì 02 aprile 2021

# COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali

*Le indicazioni del nuovo decreto-legge in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.*

Roma, 2 Apr ? In questi mesi l'emergenza COVID-19 ha focalizzato l'attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la **vaccinazione** costituisce oggi l'arma fondamentale nella lotta alla pandemia.

A ricordare l'importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della **Regione Emilia-Romagna**.

Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in "ordine sparso", è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decreto, il **decreto-legge 1 aprile 2021, n.44** recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*".

Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea
- Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell'obbligo vaccinale
- Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0702] ?#>

## Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea

In queste ultime settimane, anche in conseguenza dei recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali, sono state diverse le Regioni ad intervenire sul tema delle vaccinazioni degli operatori sanitari in relazione all'emergenza COVID-19.

A titolo esemplificativo riprendiamo un documento elaborato dalla **Regione Emilia-Romagna** avente per oggetto "Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante 'Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario'.

È utile segnalare queste indicazioni regionali perché, per quanto superate dalle indicazioni nazionali del decreto legge, si soffermano sul ruolo del medico competente e al **protocollo di sorveglianza sanitaria** a cui invece non fa riferimento il decreto.

Il documento regionale indica che la vaccinazione contro il COVID-19 rientra a pieno titolo nelle indicazioni contenute in una Delibera regionale del 2018 sul rischio biologico in ambiente sanitario. Delibera che prevede "che il medico competente subordini il **rilascio dell'idoneità lavorativa** allo svolgimento del ciclo vaccinale completo per operatori sanitari che operino in contesti a rischio e che risultino suscettibili a patologie trasmissibili per via aerea, prevenibili con vaccino".

Alla luce di quanto specificato nel documento (si fa riferimento anche al D.Lgs. 81/2008 e all' art. 2087 c.c.), si indica che "il protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato al controllo del rischio biologico e in particolare al controllo delle malattie contagiose di interesse occupazionale, attualmente in essere nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna", debba "considerarsi **esteso anche alla protezione da Sars-CoV-2** in funzione della modifica del rischio biologico introdotta dal rischio pandemico, rimodulando i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale". E si ritiene pertanto che "in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, **il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea** allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non".

## Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell'obbligo vaccinale

Veniamo ora, invece, a quanto contenuto nel nuovo **decreto legge** facendo riferimento ? in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ? ad una bozza del testo che si presume non sarà diversa da quanto pubblicato a breve.

Nel decreto legge si parla direttamente di **obblighi vaccinali** a cui è dedicato l'**articolo 4** recante "**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**".

Il **comma 1** indica **destinatari, obblighi e scadenze**.

Fino alla completa attuazione del "**piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2**" (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il **31 dicembre 2021**, "al fine di tutelare la salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**".

In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione "costituisce **requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati**. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano".

Si indica che "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere **omessa o differita**".

## Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

L'articolo 4 riporta poi una precisa **tempistica** e delle **scadenze** che possono arrivare alla "**sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2**".

Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:

- entro **cinque giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto (**art. 4 - comma 3**), "ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette **l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede**. Entro il medesimo termine i **datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica**";
- entro **dieci giorni (comma 4)** dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, "**verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi**. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, **segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati**";
- ricevuta la segnalazione (**comma 5**) l'azienda sanitaria locale di residenza "invita l'interessato a produrre, entro **cinque giorni** dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l' obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione l'azienda sanitaria locale "invita formalmente l'interessato a **sottoporsi alla somministrazione** del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo" (...);
- decorsi i termini di cui al comma 5, "l'azienda sanitaria locale competente accerta l'**inosservanza dell'obbligo vaccinale** e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la **sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2**". L'Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

Quali sono le **conseguenze sul lavoratore** (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?

Il comma 8 dell'articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che "ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro **adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori**, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. **Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato**". E la sospensione di cui al comma 6 "mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

Il comma 11 indica poi che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, "al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico **protocollo di sicurezza** adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (**art. 3**) anche una sorta di **scudo penale** per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Tiziano Menduto

***Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:***

Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare ? " [Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante 'Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario'](#)" (formato PDF, 162 kB).

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)